

Alla C.A. Datore di Lavoro

Oggetto: Aggiornamento normativo personale c.d. "FRAGILI"

- Visti gli art. 83 e 90 della Legge 17/7/2020 n° 77 che impongono al Datore di Lavoro di assicurare la *"Sorveglianza Sanitaria eccezionale dei Lavoratori maggiormente esposti a rischio contagio...."* e *"di ricorrere alla modalità di lavoro agile ove questa sia compatibile con la mansione svolta"*
- Considerato il punto 14 dell'allegato 1 al D.L. 30/07/2020 che proroga al 15/10/2020 l'Art. 39 del D.L. 17/3/2020 n°18 (*Disposizioni in materia di Lavoro Agile*)

al fine di contribuire alla corretta selezione delle misure di prevenzione da applicare a margine delle comunicazioni relative all'individuazione dei soggetti c.d. "fragili", si precisa che le indicazioni normative sopra riportate ed attualmente in vigore suddividono, in relazione alle misure di prevenzione da applicarsi, i soggetti c.d. "fragili" in due sottopopolazioni:

- Una prima di cui fanno parte lavoratori considerati "fragili" a seguito di valutazione da parte del Medico Competente e che espletano mansioni che possono essere svolte facendo ricorso al c.d. "Lavoro Agile".
- Una seconda di cui fanno parte lavoratori considerati "fragili" a seguito di valutazione da parte del Medico Competente ma che espletano, invece, mansioni che possono essere svolte esclusivamente in presenza.

Premessa l'opportuna valutazione da parte del Datore di Lavoro della possibilità di adibire temporaneamente gli appartenenti al secondo gruppo a mansioni espletate dal primo rendendoli in questa maniera potenzialmente beneficiari di *lavoro agile*, le indicazioni normative sopra riportate prevedono che, a parità di riconoscimento di una condizione di fragilità,

- per il primo gruppo si debba garantire la tutela della salute dell'interessato attraverso il ricorso al lavoro agile.
- per il secondo gruppo, invece, potendosi svolgere attività lavorative esclusivamente in presenza, il Datore di Lavoro al fine di tutelare la Salute del Lavoratore "fragile" dovrà prevedere l'implementazione delle misure di prevenzione già previste, in via ordinaria, per tutta la popolazione lavorativa

A titolo esemplificativo, potrebbe risultare utile :

- *Predisporre, ove possibile, l'isolamento dell'interessato in area lavorativa dedicata diminuendo, in questo modo, il più possibile l'esposizione dello stesso verso colleghi e/o utenza.*
- *Fornitura di facciale filtrante di Classe FFP2 in sostituzione alla mascherina chirurgica per tutta la durata dell'orario di lavoro*

Ad ogni modo, indipendentemente dalle diverse misure organizzative successive al riconoscimento di eventuali condizioni di "fragilità", resta di fondamentale importanza la veicolazione dell'informativa a tutto il personale circa la necessità di contattare il Medico Competente per la valutazione delle condizioni di cui prima.

Si precisa che tali indicazioni sono suscettibili di aggiornamento in relazione ad eventuali integrazioni normative e/o all'andamento epidemiologico del tasso di incidenza di Covid-19 nell'area geografica di riferimento.

Napoli, 05-08-2020

Il Medico Competente